

5704

23/05/2006

Identificativo Atto N. 369

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

**NUOVE MISURE REGIONALI DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI  
ANOPLOPHORA CHINENSIS IN REGIONE LOMBARDIA.**

**IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA  
INTERVENTI PER LE IMPRESE E POLITICHE DI DIVERSIFICAZIONE DELLE  
PRODUZIONI**

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

DATO ATTO che tali disposizioni impegnano la Regione, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

VISTA la legge regionale del 23 marzo 2004, n. 4 "Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali";

VISTO il regolamento regionale n° 7 del 2 dicembre 2005 "Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004 n°4";

VISTO il decreto 26 gennaio 2004 n° 731, " Modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 Concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e del decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTO il decreto 16 giugno 2005 n°9174, Misure fitosanitarie da adottare nei vivai per contrastare la diffusione dell'insetto *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca*;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 n°11113 "Disposizioni in merito ai trattamenti insetticidi per contrastare la diffusione dell'insetto *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca*";

VISTO il decreto 5 dicembre 2005 n°18087 "Disposizioni fitosanitarie per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree ed arbustive ricadenti nelle aree dichiarate di quarantena per contrastare la diffusione dell'insetto *anoplophora chinensis* forma *malasiaca* per l'anno 2006;

CONSIDERATO che in base ai risultati del monitoraggio condotto nel 2005 la diffusione dell'insetto ha interessato oltre ai comuni di Legnano, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona e Saronno elencati nel precedente decreto, anche i comuni di: Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Inveruno, Lainate, Mesero, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Cardano al Campo e Gallarate;

CONSIDERATO che sono stati rinvenuti danni provocati dall'insetto sulle seguenti specie: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.*, *Quercus spp.*, *Ulmus spp.*;

CONSIDERATO che l'insetto *Anoplophora chinensis* rappresenta una seria minaccia per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree e arbustive, per le coltivazioni di piante da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

RITENUTO necessario emanare nuove misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis*:

- per le ulteriori conoscenze acquisite, essere più efficaci per contrastare la diffusione dell'insetto;
- ridefinire l'area di quarantena in base al monitoraggio 2005;
- riunire in un'unica disposizione tutte le misure necessarie alla realizzazione del piano di eradicazione e controllo;
- ridefinire un accurato monitoraggio dell'area focolaio e del territorio dei comuni limitrofi;

VISTA la l.r.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## **DECRETA**

Recepito le Premesse:

- 1) di approvare le “Nuove misure di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia” così come descritte nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) di stabilire che il presente atto sostituisce le misure fitosanitarie relative all'eradicazione e contenimento di *Anoplophora chinensis*, precedentemente approvate di cui alle premesse;
- 3) di dare atto che il presente decreto sarà produttivo di effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

Il Dirigente della Unità Organizzativa  
Interventi per le Imprese e Politiche di diversificazione delle Produzioni  
(Dott. Aldo Deias)

“NUOVE MISURE DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI *ANOPLOPHORA CHINENSIS* IN REGIONE LOMBARDA”

**PREMESSA**

*Anoplophora chinensis*, insetto di origine asiatica introdotto di recente in modo accidentale nel nostro Paese, risulta attualmente presente in parte del territorio delle province di Milano e Varese.

*A. chinensis* ha già compromesso migliaia di piante fra quelle finora identificate come ospiti (*Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.*, *Quercus spp.*, *Ulmus spp.*) e rappresenta quindi una grave minaccia per il verde urbano sia pubblico che privato, per le aree a parco e per la produzione di piante ornamentali in vivaio.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presenti disposizioni si applicano a tutte le piante colpite da *Anoplophora chinensis* presenti sul territorio regionale, ivi comprese le piante collocate all'interno di proprietà private e vivai.

Sono individuate per l'applicazione delle misure fitosanitarie differenti tipologie di aree:

1. **area focolaio:** area comprendente l'intera superficie comunale in cui è stata rinvenuta la presenza di *Anoplophora chinensis*;
2. **area di quarantena:** area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza di *Anoplophora chinensis*;
3. **fascia di sicurezza:** fascia comprendente l'intera superficie comunale che ricade nel raggio di due chilometri dall'area focolaio.

*E' dichiarata area focolaio il territorio dei seguenti comuni:*

Legnano, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Inveruno, Lainate, Mesero, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Cardano al Campo, Saronno, Gallarate.

*E' dichiarata area di quarantena il seguente territorio:*

<b>Comuni in provincia di Milano</b>
<b>CANEGRATE:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>CASOREZZO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>CERRO MAGGIORE:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>INVERUNO:</b> Tutto il territorio comunale, esclusa la porzione di territorio delimitato da Corso Italia (S.P. 34) sino al confine con Arconate, Busto Garolfo, Casorezzo e Ossona, compresa la frazione Furato.
<b>LAINATE:</b> l'area compresa dal confine con Nerviano e Pogliano Milanese sino a via Val Seriana, via arche, via Rho, via Meraviglia, P.za Vittoria e via Repubblica.
<b>LEGNANO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>NERVIANO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>MESERO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>PARABIAGO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>POGLIANO MILANESE:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>SAN GIORGIO SU LEGNANO:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>SAN VITTORE OLONA:</b> Tutto il territorio comunale.
<b>VILLA CORTESE:</b> Tutto il territorio comunale.

<b>OSSONA:</b> l'area compresa dal confine con Casorezzo sino a via Tagliamento inclusa ( via Piave sino all'incrocio con SP 128, via Bianchi, via Gorizia, via Vittorio Veneto sino all'incrocio con via Diaz).
<b>BUSTO GAROLFO:</b> l'area compresa dal confine con Villa Cortese sino alla via F.lli Bandiera e via Legnano sino all'incrocio con via F.lli Bandiera e che comprende le vie S. Pietro dall'incrocio con via Leone sino a via Legnano, via Giovanni XXIII sino a via Piemonte, via Campania, via Lazio, via Pio XII e via Novellino.

<b>Comuni in provincia di Milano</b>
<b>DAIRAGO:</b> area compresa dal confine con Villa Cortese a via Corrina.
<b>CUGGIONO:</b> l'area compresa dal confine con Inveruno e delimitata dalla strada vicinale di Campocase, SP 117, via Vittorio Emanuele, via Cavour, via Mazzini, Strada comunale di Arconte.
<b>ARCONATE:</b> l'area compresa dal confine con Inveruno sino alla via 2 giugno.
<b>VANZAGO:</b> l'area compresa dal confine con Pogliano Milanese sino a via Ferrario, via Matteotti e via Montegrappa.
<b>Comuni in provincia di Varese:</b>
<b>GALLARATE:</b> l'area delimitata da via del Lavoro, via Locarno, via Donatello, via Sciesa, via Stelvio, Superstrada per la Malpensa, via Olona fino all'incrocio con via Bronzetti, via Pier Capponi, via degli Orsini, via XXIV Maggio, via Lazzaretto, via Custodi.
<b>SARONNO:</b> l'area compresa dai confini coi comuni di Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella via Novara, via I Maggio, via Diaz, via San Solutore.
<b>UBOLDO:</b> l'area compresa dal confine con Saronno e l'autostrada A9.
<b>ORIGGIO:</b> l'area compresa dal confine con Saronno e Caronno Pertusella fino a via per Saronno incrocio con via San Pietro.
<b>CARDANO AL CAMPO:</b> l'area compresa dal confine con Gallarate sino a via Monte Bianco, via Gramsci, via Parco, via Guaranguala, via Roggette, via Manin, via Volta, via degli Aceri.
<b>CARONNO PERTUSELLA:</b> l'area compresa dal confine con Saronno ed Origgio e delimitata da corso della Vittoria sino al bivio con viale Europa e da via Archimede fino all'incrocio con via Pacinotti.

*Sono compresi nella fascia di sicurezza i seguenti comuni:*

Arconate, Arese, Arluno, Arsago Seprio, Bernate Ticino, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Cuggiono, Dairago, Ferno, Garbagnate Milanese, Gerenzano, Gorla Minore, Jerago con Orago, Marcallo con Casone, Marnate, Misinto, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ossona, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Rovello Porro, Samarate, Solaro, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Turate, Uboldo, Vanzago.

#### **MISURE FITOSANITARIE**

Al fine di eradicare e contenere *Anoplophora chinensis* sono previste le seguenti misure fitosanitarie:

#### **Area focolaio:**

Le amministrazioni comunali che si trovano nell'area focolaio, hanno l'obbligo di:

- a. effettuare un accurato monitoraggio del verde pubblico e privato ricadente nel proprio territorio;
- b. trasmettere uno specifico rapporto su supporto informatico al SFR entro il 30 ottobre 2006;

Il SFR fornirà supporto all'attività delle amministrazioni comunali e il modello informatizzato per la registrazione dei dati.

**Fascia di sicurezza:**

Le amministrazioni comunali che si trovano nella fascia di sicurezza, hanno l'obbligo di:

- a. collaborare con proprio personale al monitoraggio di competenza del SFR;
- b. raccogliere e verificare le segnalazioni dei cittadini;
- c. svolgere sopralluoghi sul verde pubblico e privato;

**Area di quarantena:**

Nell'area di quarantena è fatto divieto di:

- a. mettere a dimora le essenze elencate in tabella 1
- b. vendere fino al 31 dicembre 2006 le essenze elencate in tabella 1
- c. trasportare al di fuori dell'area di quarantena le essenze elencate in tabella 1

Nell'area di quarantena è sconsigliato:

- a. mettere a dimora le essenze elencate in tabella 2

**Tab. 1 piante ospiti di *Anoplophora chinensis* di cui è vietato l'impianto nell'area di quarantena**

Nome botanico	Nome comune
Acer spp.	Acero
Platanus spp.	Platano
Betula spp.	Betulla
Carpinus spp.	Carpino
Fagus spp.	Faggio
Corylus spp.	Nocciolo
Lagerstroemia spp.	Lagerstroemia
Malus spp.	Melo
Pyrus spp.	Pero

**Tab. 2 piante ospiti di *Anoplophora chinensis* per le quali è sconsigliato l'impianto nell'area di quarantena**

Nome botanico	Nome comune
Prunus laurocerasus	Lauroceraso
Rosa spp.	Rosa
Prunus spp.	Prunus ornamentali

**Aziende vivaistiche**

Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano vegetali ospiti dell'insetto all'interno dell'area di quarantena sono oggetto di specifici controlli da parte degli ispettori fitosanitari.

Le aziende vivaistiche che ricadono nell'area di quarantena hanno l'obbligo di eseguire sulle piante ospiti dell'insetto elencate in tabella 1 almeno quattro trattamenti insetticidi a partire dall'inizio di giugno con una cadenza di 15-20 giorni e di tenere un registro con l'inventario di suddette piante.

Le aziende vivaistiche operanti sull'intero territorio lombardo, che importano o commercializzano piante delle specie ospiti provenienti dai Paesi asiatici, devono avvertire obbligatoriamente il SFR dell'arrivo di suddette piante al fine di accertare che le stesse non siano infestate dal parassita.

Tale materiale deve sostare presso l'azienda per un periodo di quarantena non inferiore ai due anni.

**Controllo dell'insetto**

Allo scopo di eradicare e di contenere l'espansione di *A. chinensis*, **tutte le piante che sul territorio lombardo mostrano sintomi di presenza dell'insetto** sotto forma di incisioni di ovideposizione, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione sui germogli, **devono essere abbattute e distrutte** secondo le procedure di seguito indicate:

- a. tutti gli abbattimenti delle piante devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
- b. gli abbattimenti devono essere eseguiti preferibilmente da ottobre sino alla metà di maggio e comunque rispettando i tempi delle ordinanze;
- c. tutto il legname di risulta deve essere necessariamente incenerito, tramite conferimento ad un inceneritore od a un impianto di termovalorizzazione;
- d. La ceppaia e tutte le radici di diametro superiore ad 1 cm devono essere estirpate e distrutte tramite incenerimento oppure triturate con apposite apparecchiature. In alternativa è possibile devitalizzare ceppaia e radici tramite un intervento con una sostanza devitalizzante a base di Triclopir, di Picloram oppure Fluroxipir + Triclopir. Dopo l'intervento di devitalizzazione, la ceppaia e il terreno circostante sino a circa due metri dal ceppo o dall'ultima radice affiorante devono essere ricoperti con una rete metallica a maglia fine (massimo 5 mm di maglia ed 1 mm di spessore minimo del filo);
- e. La rete deve essere fissata al terreno con idonei fermi posizionati ogni 50 cm, le giunture della stessa devono essere sovrapposte per almeno 3 cm e fermate con filo di ferro in modo da evitare sollevamenti della rete ed offrire aperture che possano lasciare uscire l'insetto adulto. La rete deve rimanere in loco per almeno due anni.
- f. La rete di copertura deve essere controllata nel periodo da giugno a fine agosto e mantenuta efficiente.
- g. Per gli abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo da metà maggio a fine settembre, il trasporto del legname deve avvenire in condizione di massima sicurezza con un mezzo coperto da un telone per intercettare eventuali adulti e sempre sotto la sorveglianza del servizio fitosanitario regionale.
- h. Nel caso venga imposto il posizionamento della rete attorno ad una pianta, la rete deve essere metallica a maglia fine come sopra indicato e deve essere fissata al tronco ad un'altezza di 1 metro circa dal suolo e ricoprire il terreno circostante per un'area pari alla proiezione della chioma, o sino a coprire tutte le radici affioranti della pianta. La rete deve essere fissata al terreno come sopra riportato per le ceppaie

Il SFR potrà concedere deroghe per piante di particolare pregio o per aree particolarmente compromesse provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali obbligatorie, in funzione del rischio fitosanitario.

**Interventi fitoiatrici**

Allo scopo di evitare che l'insetto adulto possa spostarsi su nuove piante e in nuove zone, in volo o trasportato accidentalmente, è fatto obbligo di effettuare tre trattamenti insetticidi su tutte le piante elencate in tabella 1 nel seguente modo:

- a. nei comuni di Parabiago, San Vittore Olona, Nerviano e Legnano il provvedimento riguarda l'intera superficie comunale

- b. nei restanti comuni, compresi nell'area focolaio, il trattamento è limitato alle sole vie ove è presente l'insetto.

Il primo trattamento deve essere eseguito preferibilmente verso la metà di giugno e gli altri a distanza di circa 15-20 giorni.

E' ammesso l'impiego di prodotti fitosanitari registrati per la distribuzione in ambiente urbano e su piante ornamentali caratterizzati da effetto abbattente.

Le amministrazioni comunali devono comunicare in modo capillare ai propri cittadini l'obbligo di eseguire i trattamenti sul verde privato.

#### **MONITORAGGIO DELL'INSETTO**

Allo scopo di conoscere il livello di diffusione dell'insetto, aggiornare le diverse tipologie di aree e definire di conseguenza adeguate linee di intervento, La Regione Lombardia attraverso il SFR promuove coordina un programma sistematico di monitoraggio.

#### **DIVULGAZIONE**

E' fatto obbligo ai comuni di divulgare le presenti misure fitosanitarie alla cittadinanza.

Allo scopo di consentire un efficace svolgimento della lotta all'insetto e prevenirne la diffusione in aree ancora indenni, Regione Lombardia promuove iniziative di informazione e divulgazione

Le Amministrazioni comunali devono collaborare all'informazione della popolazione.

Le Amministrazioni Comunali possono anche produrre materiale divulgativo in modo autonomo nel rispetto delle indicazioni fornite dal SFR.

#### **SANZIONI**

Il mancato rispetto delle presenti misure fitosanitarie comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p. e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214.